

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

Circolare

numero:	89i
del:	2017-10-18
autore:	Rag. Stefano Seppi Dott. Andrea Tinti

A tutti i clienti titolari di partita IVA

Nuovi termini per la detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto

La cosiddetta "Manovra correttiva"¹ ha ridotto notevolmente i tempi per l'esercizio della detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture d'acquisto dal 2017.

Esporremo nella presente circolare le regole valide per le fatture di acquisto datate fino al 2016, le nuove regole valide per le fatture datate dal 2017 ed alcuni aspetti operativi ancora da chiarire legati alle nuove disposizioni in materia.

1 Detrazione IVA e registrazione fatture di acquisto datate fino al 31.12.2016

I termini per la detrazione dell'IVA relativa alle fatture di acquisto datate fino al 31.12.2016 erano (e restano) i seguenti²:

- il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione è quello in cui l'imposta diviene esigibile³, ovvero la data in cui l'operazione si considera effettuata;
- il termine ultimo entro cui è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito è la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per poter legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA la norma prevedeva inoltre che la fattura doveva essere annotata nel registro IVA delle fatture di acquisto:

- prima della liquidazione periodica nella quale l'IVA si detrae;

oppure

- prima della dichiarazione annuale IVA nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Ad esempio: per una fattura di acquisto di beni consegnati/spediti in novembre 2016, il cui diritto a detrarre l'IVA è sorto nel 2016, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA/19 per il periodo d'imposta 2018, ovvero il 30.04.2019.

Entro lo stesso termine deve anche essere annotata la fattura nel registro IVA acquisti.

1 DL 50/2017

2 Art. 19, c. 1 del DPR 633/72

3 Art. 6, c. 5 del DPR 633/72

2 Detrazione IVA e registrazione fatture di acquisto dal 2017

Come più sopra precisato, la “Manovra correttiva”⁴ ha notevolmente ridotto i termini per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto.

I termini per la detrazione dell'IVA relativa alle fatture di acquisto dal 2017 è la seguente⁵:

- il momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione non varia e resta quello in cui l'imposta diviene esigibile⁶, ovvero la data in cui l'operazione si considera effettuata;
- il **termine ultimo** entro cui è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito è la **dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

Per poter legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA la norma prevede inoltre che la fattura debba essere annotata nel registro IVA delle fatture di acquisto:

- prima della liquidazione periodica nella quale l'IVA si detrae;

ed in ogni caso

- **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.**

Ad esempio: per una fattura di acquisto di beni consegnati/spediti in novembre 2017, il cui diritto a detrarre l'IVA è sorto nel 2017, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA/18 per il periodo d'imposta 2017, ovvero il 30.04.2018 (2 anni in meno di tempo rispetto alla previgente disposizione normativa!).

Ipotizzando che la fattura sia pervenuta nel 2017, l'annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta e comunque entro il 30.04.2018, con anno di riferimento 2017.

3 Decorrenza delle nuove disposizioni

La normativa prevede che le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017⁷.

Restano conseguentemente valide le precedenti disposizioni in materia di detrazione dell'IVA e registrazione delle fatture di acquisto datate 2015 e 2016.

Le nuove norme vanno applicate anche alle note di credito⁸ emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4 Problemi operativi legati alle nuove disposizioni normative

Le nuove disposizioni normative evidenzino alcuni problemi operativi, soprattutto in riferimento alle operazioni di fine anno con fattura emessa/ricevuta l'anno successivo.

Trattiamo a titolo esemplificativo la situazione che si va a creare nel caso di una fattura ricevuta l'anno successivo.

Acquisto di beni effettuato a dicembre 2017, con fattura ricevuta nel 2018:

- il diritto alla detrazione sorge nel 2017 ed il termine entro il quale è possibile esercitare tale diritto è fissato al 30.4.2018, ovvero il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA/18 relativa al 2017;
- l'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti può essere effettuata entro il 30.4.2019, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA/19 relativa al 2018, anno di ricezione della fattura.

4 Art. 2 del DL 50/2017

5 Art. 19, c. 1 del DPR 633/72 – nuovo testo

6 Art. 6, c. 5 del DPR 633/72 – nuovo testo

7 Art. 2, c. 2-bis del DL 50/2017

8 Art. 26 del DPR 633/72

Alla data del 30.04.2019 però il diritto a detrarre l'IVA non è più esercitabile, in quanto decaduto il 30.4.2018 e pertanto non può essere rispettata la nuova disposizione ai sensi della quale la detrazione va esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità.

A ciò si aggiunga che, anche potendo registrare la fattura entro il 30.04.2018 (perché effettivamente pervenuta prima di tale data), si pone comunque un problema operativo sulle modalità di annotazione del documento nel registro IVA degli acquisti. Il documento annotato nel registro IVA acquisti del 2018 dovrebbe essere "imputato" all'anno precedente e l'IVA da detrarre dovrebbe confluire nella dichiarazione annuale IVA/18 per il 2017. Si dovranno riaprire le liquidazioni periodiche relative all'ultimo periodo (mensile o trimestrale) del 2017? Verrà modificato il modello della dichiarazione annuale IVA al fine di fare rientrare queste ipotesi di detrazione dell'IVA?

Questi aspetti operativi dovranno sicuramente essere chiariti dall'Agenzia delle Entrate, auspicabilmente prima della fine dell'anno.

5 Consigli operativi per la registrazione delle fatture di acquisto

Con le nuove disposizioni il legislatore si pone l'obiettivo di avvicinare il momento di registrazione delle fatture passive a quello di registrazione delle fatture attive, al fine di rendere maggiormente efficace l'incrocio dei dati delle operazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria (ad. es attraverso lo spesometro) e quindi difficilmente ci potrà essere un ripensamento in materia per il futuro.

In conseguenza delle nuove disposizioni i soggetti titolari di partita IVA dovranno accelerare i tempi di ricevimento e di registrazione delle fatture di acquisto.

Per il futuro ci si dovrà preoccupare di recuperare entro la fine dell'anno tutte le fatture che fanno riferimento ad operazioni effettuate nel corso dell'anno, **facendo particolare attenzione alle fatture di fine anno**, che potrebbero altrimenti pervenire l'anno successivo, con tutte le conseguenti complicazioni più sopra evidenziate, ovvero, nei casi di rilevanti ritardi di ricevimento/registrazione, determinerebbero la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA.

Per gli stessi motivi invitiamo i nostri clienti, per cui provvediamo noi alla registrazione della contabilità, a **verificare attentamente** che nelle fatture, che ci vengono consegnate in occasione della **liquidazione periodica IVA** relativa la **mese di dicembre ovvero al quarto trimestre, ci siano tutte le fatture dell'anno.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

